



**WinEra - Promuovere il vino europeo  
attraverso una nuova era di formazione  
specializzata per i produttori di vino  
biologico e biodinamico in UE**

**Linee guida per IO5 - WinEra Guidebook  
sulla certificazione del vino organico e  
biodinamico**

**Marzo 2021**



## Table of contents:

1. Introduzione.....	3
In Generale .....	3
Scopi e obiettivi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Struttura del Contenuto.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. REGOLAMENTO (EU) 2018/848.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Oggetto, campo di applicazione e definizioni.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Principi dell’agricoltura biologica.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Regole di produzione.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Etichettatura .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Certificazione .....	11
3. REGOLAMENTO (EU) 2020/464.....	16
Conversione: Documenti da fornire ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente.....	16
4. REGOLAMENTO (EU) No 203/2012 .....	18
5. Descrizione del processo di conversione e certificazione .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Elenco degli organismi nazionali di controllo.....	23

## 1. Introduzione

### In generale

WinEra Guidebook on certification of organic & biodynamic wine è rilevante per le esigenze dei gruppi target in Europa, principalmente nel seguente gruppo di paesi nelle rispettive nazioni: Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Italia, Spagna dove il progetto ha avuto luogo. Il guidebook presenta in sintesi gli aspetti principali del Regolamento (eu) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e come questa legislazione viene applicata nei paesi del progetto. Rappresenta i nuovi regolamenti nel campo della certificazione biologica che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

La guida terrà conto anche degli aspetti principali del regolamento di implementazione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che stabilisce alcune norme di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi ai fini della conversione, la produzione di prodotti biologici e le informazioni che gli Stati membri devono fornire. È anche importante perché spiega quali documenti fornire per abbreviare il periodo di conversione - informazione che è importante per coloro che stanno piantando un nuovo vigneto su un terreno vergine o stavano coltivando in modo biologico ma non si sono certificati fino ad allora.

Inoltre, sarà fatto un breve riferimento al regolamento di implementazione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le norme dettagliate sul vino biologico. È utilizzato per gli elenchi di prodotti concordati nell'ALLEGATO VIIIa - Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'uso o l'aggiunta nei prodotti biologici del settore vitivinicolo.

### Scopi e obiettivi

Poiché la certificazione dei vini biologici e biodinamici è strettamente regolamentata, richiede una quantità significativa di tempo e di sforzi per i manager delle cantine per ottenere tutte le informazioni necessarie a questo proposito. Pertanto, la partnership WinEra ha sviluppato una guida separata per il processo di certificazione. Lo scopo della guida è quello di includere solo le informazioni rilevanti e di descrivere l'intero processo passo dopo passo, in modo che i manager delle cantine siano consapevoli di ciò che ci si aspetta da loro in ogni fase della certificazione e anche nelle fasi successive ad essa. La guida include anche informazioni sui requisiti principali, sui passi per dimostrare che i requisiti sono soddisfatti e su come la certificazione viene mantenuta in seguito.

Gli obiettivi di WinEra Guidebook on certification of organic & biodynamic wine:

- per fornire ai produttori di vino e ai nuovi arrivati informazioni su come certificare il loro vino come biologico o biodinamico, delineando anche alcune specifiche del paese;
- guidare le cantine, i produttori di vino e i nuovi arrivati nel settore attraverso il processo decisionale informativo se decideranno di attivare il processo di certificazione biologico e biodinamico o no - quali sono i prerequisiti - le ultime informazioni di cui avranno bisogno per entrare nel mercato dei vini biologici;

## Struttura del contenuto

La prima sezione del contenuto della Guida mira a spiegare i processi di certificazione sia Biologica che Biodinamica, e a delineare quali sono le chiavi per il successo. Inoltre, dovrebbe fornire informazioni generali sugli aspetti economici della certificazione.

Una sezione nazionale con i collegamenti per le informazioni nazionali riguardanti le liste dei prodotti concordati, le liste delle organizzazioni nazionali per la certificazione, ecc. è disponibile nella sezione 6. del presente documento. La versione italiana contiene tutti i contenuti nazionali con riferimento al paese in cui è applicabile (cioè tutte le informazioni specifiche del paese).

## 2. REGOLAMENTO (UE) 2018/848

REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007

Le norme dell'Unione europea (UE) sull'agricoltura biologica coprono i prodotti agricoli, compresi l'acquacoltura e il lievito. Esse descrivono ogni fase del processo di produzione, dai semi fino all'alimento finale trasformato. Le norme dell'UE sulla produzione biologica (OP), considerando l'esperienza acquisita per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007, hanno identificato diversi punti di miglioramento, al fine di corrispondere alle elevate aspettative dei consumatori, e facendo chiarezza sui prodotti interessati dal Regolamento. Pertanto, il Regolamento (CE) n. 834 sarà abrogato e sostituito dal 1° gennaio 2022 dal nuovo regolamento (CE) n. 2018/848.

Il nuovo Regolamento va nella stessa direzione, ma i principali cambiamenti sono:

- I **dettagli delle regole di produzione** che mirano ad armonizzare le regole del biologico con una modalità di azione che prevede l'eliminazione graduale di alcune eccezioni e deroghe su molti livelli del precedente regolamento 834/2007,
- **Introduzione del gruppo di operatori nell'UE** - fino al 01/2022 nell'UE ogni piccolo produttore deve essere certificato separatamente. Con il nuovo regolamento, la certificazione di gruppo sarà consentita ovunque nell'UE.
- **Ispezione (fisica) degli operatori ogni 2 anni a certe condizioni** - Tutti gli operatori e i gruppi di operatori saranno soggetti a una verifica della conformità, compresa una verifica fisica in loco, almeno una volta all'anno secondo le nuove regole, tranne quando gli operatori hanno dimostrato la conformità per almeno tre anni consecutivi o quando gli operatori sono in grado di dimostrare una bassa probabilità di non conformità. La verifica della conformità avverrà in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione.
- Nei paesi terzi (al di fuori dell'UE), la transizione dall'attuale riconoscimento dell'equivalenza al riconoscimento della conformità, vale a dire il **riconoscimento della conformità per i paesi non UE** - il principio di equivalenza sarà sostituito dal nuovo regolamento e i produttori biologici nei paesi terzi dovranno rispettare le stesse regole di quelle stabilite all'interno dell'UE. Questo permette di garantire che tutti i prodotti biologici disponibili nell'UE abbiano la stessa qualità e la stessa equità per i produttori. I paesi che, al momento, sono considerati equivalenti all'UE dovranno rinegoziare i termini del loro accordo commerciale entro il 31 dicembre 2026 – quando scadrà l'attuale riconoscimento.

Il nuovo regolamento sul biologico che promette l'armonizzazione delle regole fornisce una migliore chiarificazione della produzione biologica a tutti gli operatori. Un nuovo insieme unico di regole applicabili a tutti gli agricoltori all'interno e all'esterno dell'UE, che sostituisce i molti e diversi standard attuali, garantirà un gioco equo per tutti gli agricoltori e gli operatori e garantirà che tutti gli alimenti biologici commercializzati nell'UE siano della stessa alta qualità. *Una semplificazione di alcune regole di produzione potrebbe vedere una spinta nell'industria del biologico con un numero maggiore di piccoli operatori in grado di accedere al mercato internazionale con una certificazione di gruppo.*

Per questi motivi, gli accreditamenti concessi agli organismi di controllo per il controllo della Produzione Biologica devono essere aggiornati. Dopo aver discusso con la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea (DG AGRI), il Comitato di Certificazione EA (CC), il Gruppo di Lavoro (WG) Food propone al Comitato di Certificazione EA di armonizzare come segue la transizione dell'accREDITAMENTO:

**Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus+. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.**



- Transizione a livello nazionale

Prima del 1° gennaio 2022, ogni Organismo Nazionale di Accreditamento (NAB) dovrà contattare la propria Autorità Nazionale Competente per definire le valutazioni di accreditamento già effettuate prima dell'aggiornamento del certificato di accreditamento e la data per rifiutare l'applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007.

- Transizione tra approccio di equivalenza e di conformità

Se un organismo di certificazione accreditato per il OP in paesi terzi per il riconoscimento sull'equivalenza (relativo al regolamento (CE) n. 1235/2008), può richiedere un trasferimento del suo accreditamento per essere riconosciuto ai fini della conformità. In questo caso, il NAB deve eseguire un esame dei documenti e almeno una valutazione in loco prima di concedere l'accREDITAMENTO per la conformità. La testimonianza non è obbligatoria per il trasferimento.

Qualsiasi accreditamento concesso per l'attuale approccio di equivalenza sarà mantenuto fino alla fine del periodo di transizione legale del nuovo regolamento.

- Scadenza del riconoscimento di equivalenza

Il riconoscimento dell'equivalenza scadrà il 31 dicembre 2023. Disposizioni specifiche saranno discusse per armonizzare le pratiche tra i NAB durante questo periodo.

## Oggetto, ambito e definizioni

Il regolamento **stabilisce i principi della produzione** biologica e stabilisce le norme riguardanti la produzione biologica, la relativa certificazione e l'uso di indicazioni che fanno riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

Il regolamento **si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura**, compresa l'acquacoltura e l'apicoltura, e ai prodotti derivati da tali prodotti, se tali prodotti sono, o sono destinati ad essere, prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati dall'Unione: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altri materiali di riproduzione delle piante; b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi.

Il regolamento **si applica a qualsiasi operatore** coinvolto, in qualsiasi fase della produzione, preparazione e distribuzione, in attività relative a tali prodotti.

La **produzione biologica** è un sistema complessivo di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare che combina le migliori pratiche ambientali e di azione sul clima, un alto livello di biodiversità, la conservazione delle risorse naturali e l'applicazione di elevati standard di benessere degli animali e di elevati standard di produzione in linea con la domanda di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti utilizzando sostanze e processi naturali. La produzione biologica svolge quindi un duplice ruolo sociale, dove, da un lato, fornisce un mercato specifico che risponde alla domanda dei consumatori di prodotti biologici e, dall'altro, fornisce beni disponibili al pubblico che contribuiscono alla protezione dell'ambiente e al benessere degli animali, nonché allo sviluppo rurale. Ai fini del regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(1) "**produzione biologica**": significa l'uso, anche durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione;

(2) "**prodotto biologico**": significa un prodotto derivante dalla produzione biologica, diverso da un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10. I prodotti della caccia



o della pesca di animali selvatici non sono considerati prodotti biologici;

(3) "**materia prima agricola**": significa un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o trasformazione.

## Principi dell'agricoltura biologica

I **principi generali** dell'agricoltura biologica includono tra gli altri:

- a) il rispetto dei sistemi e dei cicli della natura e il mantenimento e il miglioramento dello stato del suolo, dell'acqua e dell'aria, della salute delle piante e degli animali, e dell'equilibrio tra loro;
- b) uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria
- c) produzione di un'ampia varietà di alimenti di alta qualità e di altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura che rispondono alla domanda dei consumatori di beni prodotti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante o la salute e il benessere degli animali;
- d) garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti e mangimi;
- e) appropriata progettazione e gestione dei processi biologici, basati su sistemi ecologici e utilizzando risorse naturali interne al sistema di gestione, ecc.

I **principi specifici** applicabili alle attività agricole sono:

- a) il mantenimento e la valorizzazione della vita del suolo e della sua naturale fertilità, la stabilità del suolo, la ritenzione idrica del suolo e la biodiversità del suolo, la prevenzione e la lotta contro la perdita di materia organica del suolo, la compattazione del suolo e l'erosione del suolo, e il nutrimento delle piante principalmente attraverso l'ecosistema del suolo;
- b) limitazione al minimo dell'uso di risorse non rinnovabili e di input esterni - divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di input della chimica sintetica;
- c) origin il riciclaggio di rifiuti e sottoprodotti di origine vegetale e animale;
- d) il mantenimento della salute delle piante attraverso misure preventive, in particolare la scelta di specie appropriate, varietà o materiale eterogeneo resistente a parassiti e malattie, rotazioni di colture appropriate, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;
- e) uso di semi con un alto grado di diversità genetica, resistenza alle malattie e longevità;
- f) produzione di varietà biologiche attraverso la capacità riproduttiva naturale e concentrandosi sul contenimento dei limiti dell'attraversamento di barriere naturali, etc.

## Regole di Produzione

Solo i prodotti e le sostanze che sono stati autorizzati nel Regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che il loro uso nella produzione non biologica sia stato anche autorizzato in conformità con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, dove applicabili, in conformità con le disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.



I seguenti prodotti e sostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del [Regolamento \(CE\) No 1107/2009](#) possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché siano autorizzati a norma del regolamento 2018/848:

- (a) antidoti, sinergizzanti e coformulanti come componenti di prodotti fitosanitari;
- (b) i coadiuvanti che devono essere miscelati con i prodotti fitosanitari.

L'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento è consentito, purché il loro impiego sia conforme ai principi stabiliti nel capo II "Obiettivi e principi della produzione biologica".

Le radiazioni ionizzanti non sono utilizzate nel trattamento di alimenti o mangimi biologici e nel trattamento delle materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

### Conversione

Il periodo di conversione inizia dal momento in cui l'agricoltore o l'operatore ha notificato l'attività alle autorità competenti, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, nello Stato membro in cui l'attività è svolta e in cui l'azienda di tale agricoltore o operatore è soggetta al sistema di controllo. I prodotti ottenuti durante il periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.

### Uso di OGM

Gli OGM, i prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti da OGM non devono essere usati in alimenti o mangimi, o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, ammendanti, materiale di riproduzione vegetale, microrganismi o animali nella produzione biologica.

Gli operatori possono presumere che nessun OGM e nessun prodotto ottenuto da OGM sia stato utilizzato nella fabbricazione degli alimenti acquistati se tali prodotti non hanno un'etichetta apposta o fornita, o non sono accompagnati da un documento che indichi il contenuto di OGM. A tal fine, gli operatori che utilizzano prodotti non biologici acquistati da terzi devono chiedere al venditore di confermare che tali prodotti non sono ottenuti da OGM o prodotti da OGM.

### Norme di produzione vegetale (allegato II, parte I del regolamento)

Le coltivazioni biologiche, come i vigneti, devono essere prodotte in terra viva, o in terra viva mescolata o fertilizzata con materiali e prodotti ammessi nella produzione biologica, in connessione con il sottosuolo e il substrato. Tutte le tecniche di produzione vegetale utilizzate devono evitare o minimizzare qualsiasi contributo alla contaminazione dell'ambiente. Affinché i vigneti e i vini siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite dal regolamento devono essere applicate alle parcelle durante un periodo di conversione **di almeno due anni prima della raccolta delle uve**. In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzata per l'uso nella produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione.

#### *Materiale Riproduttivo*

Per la produzione di vigneti si utilizzano esclusivamente materiali di moltiplicazione di viti biologiche. Per ottenere materiali di moltiplicazione vegetali biologici (viti) da utilizzare per la produzione di prodotti diversi dai materiali di moltiplicazione vegetali, la pianta madre e, se rilevante, altre piante destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione vegetali devono





essere state prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni come le viti, per almeno una generazione durante due stagioni di crescita.

Nella produzione di piante organiche, la lavorazione del terreno e le pratiche di coltivazione devono essere utilizzate per mantenere o aumentare la materia organica del suolo, migliorare la stabilità del suolo e la biodiversità del suolo, e prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.

#### *Gestione del suolo*

Qualora il fabbisogno nutritivo delle piante non possa essere soddisfatto mediante le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione, sono utilizzati soltanto i fertilizzanti e gli ammendanti autorizzati a norma dell'**Articolo 24** per l'uso nella produzione biologica, e soltanto nella misura necessaria. Gli operatori devono tenere un registro dell'uso di tali prodotti. I preparati di microrganismi possono essere utilizzati per migliorare le condizioni generali del terreno o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel terreno o nelle colture.

Per l'attivazione del compost, si possono usare preparazioni appropriate a base di piante e preparati di microrganismi. I fertilizzanti ad base di azotati minerali non devono essere usati. Possono essere utilizzati preparati biodinamici.

#### *Gestione dei parassiti e delle erbacce*

La prevenzione dei danni causati dai parassiti e dalle piante infestanti si basa principalmente sulla protezione da parte dei nemici naturali, la scelta delle specie, delle varietà e di materiale eterogeneo, le tecniche di coltivazione come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e i processi termici come la solarizzazione e, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore poco profondo del suolo (fino a una profondità massima di 10 cm).

Qualora le piante non possano essere adeguatamente protette dai parassiti mediante le misure di cui sopra o in caso di minaccia accertata per una coltura, sono utilizzati soltanto i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli **Articoli 9 e 24** per l'uso nella produzione biologica, e soltanto nella misura necessaria. Gli operatori devono tenere un registro che dimostri la necessità dell'uso di tali prodotti.

Gli operatori tengono un registro delle parcelle interessate e dell'ammontare del raccolto.

### **Norme di produzione del vino (allegato II, parte VI del regolamento)**

Gli additivi alimentari, i coadiuvanti tecnologici e altre sostanze e ingredienti utilizzati per la produzione biologica e qualsiasi pratica di lavorazione applicata devono essere conformi ai principi delle buone pratiche di fabbricazione ([GMPs](#)).

Food additives, processing aids and other substances and ingredients used for organic production and any processing practice applied shall comply with the principles of good manufacturing practice ([GMPs](#)).

Si applicano i regolamenti (CE) [n. 606/2009](#) e [\(CE\) n. 607/2009 della](#) Commissione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

I prodotti del settore viticolo devono essere prodotti da materie prime biologiche.

Solo i prodotti e le sostanze autorizzate a norma dell'articolo 24 possono essere utilizzati per l'uso nella produzione biologica per l'elaborazione dei prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i trattamenti e le manipolazioni enologiche, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni previste dal [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e dal Regolamento (CE) n. 606/2009, in



particolare nell'allegato I A di quest'ultimo regolamento (allegato I A Pratiche e trattamenti enologici autorizzati - pagina 7 del documento collegato).

Sono consentiti solo le pratiche, i trattamenti e i processi enologici, comprese le restrizioni previste dall'articolo 80 e dall'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del Regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati di tali regolamenti, utilizzati prima del 1o agosto 2010.

È vietato l'uso delle seguenti pratiche, processi e trattamenti enologici:

- concentrazione parziale attraverso il raffreddamento;
- eliminazione dell'anidride solforosa mediante processi fisici;
- trattamento di elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;
- dealcolizzazione parziale del vino;
- trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino.

L'uso delle seguenti pratiche, processi e trattamenti enologici è consentito alle seguenti condizioni:

- trattamenti termici conformemente al punto 2 dell'allegato IA del regolamento (CE) n. 606/2009, a condizione che la temperatura non superi i 70°C;
- centrifugazione e filtrazione con o senza un agente filtrante inerte conformemente al punto 3 dell'allegato IA del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri.

Qualsiasi modifica introdotta dopo il 1° agosto 2010 relativa alle pratiche, ai trattamenti e ai trattamenti enologici previsti dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal Regolamento (CE) n.606/2009 può applicarsi alla produzione biologica di vino solo dopo che tali misure siano state inserite come consentito nella presente sezione e, se necessario, dopo una valutazione in conformità all'articolo 24 del presente regolamento.

L'articolo 24 definisce il processo di autorizzazione dei prodotti e delle sostanze da usare nella produzione biologica e l'articolo 25 descrive il processo di autorizzazione degli ingredienti agricoli non biologici per gli alimenti biologici trasformati da parte degli Stati membri.

## Etichettatura

Ai fini del presente Regolamento, si considera che un prodotto rechi termini che si riferiscono alla produzione biologica quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, tale prodotto o gli ingredienti utilizzati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o gli ingredienti sono stati prodotti conformemente al presente Regolamento.

I prodotti che sono stati prodotti durante il periodo di conversione non possono essere etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.

L'etichetta dei prodotti biologici dovrebbe includere:

- il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione
- nel caso di alimenti preconfezionati (come il vino), il logo di produzione biologica dell'Unione Europea.



Se viene utilizzato il logo di produzione biologica dell'Unione europea, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui è composto il prodotto appare nello stesso campo visivo del logo e assume una delle seguenti forme, a seconda dei casi:

- (a) "Agricoltura UE", se la materia prima agricola è stata coltivata nell'Unione;
- (b) "Agricoltura non comunitaria", quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;
- (c) "Agricoltura UE/non UE", dove una parte delle materie prime agricole è stata coltivata nell'Unione e una parte è stata coltivata in un paese terzo.

Queste indicazioni devono essere marcate in un luogo ben visibile, in modo da essere facilmente visibili, e devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

### Logo di produzione biologica dell'Unione Europea

Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea può essere utilizzato nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti che rispettano il presente Regolamento.

I loghi nazionali e i loghi privati possono anche essere utilizzati nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti che sono conformi al presente regolamento.

Il logo include l'indicazione obbligatoria del codice del paese in cui il prodotto è stato realizzato, il numero di codice dell'organismo di certificazione, così come l'origine del prodotto agricolo (o dei suoi ingredienti se il prodotto è multicomponente) - se è dell'UE, non UE o ingredienti prodotti dentro e fuori l'UE, come è molto spesso il caso dei prodotti multicomponente.

Il logo di produzione biologica dell'Unione europea segue il modello di cui all'allegato V e rispetta le norme stabilite in tale allegato.

Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea è conforme al modello seguente:

- a colori: il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde (50 % Ciano + 100 % Giallo), quando si usa un processo a quattro colori.
- in bianco e nero solo quando non è possibile applicarlo a colori



Il logo di produzione biologica dell'Unione europea ha un'altezza di almeno 9 mm e una larghezza di almeno 13,5 mm; il rapporto proporzionale altezza/larghezza è sempre di 1:1,5. Eccezionalmente, la dimensione minima può essere ridotta a un'altezza di 6 mm per le confezioni molto piccole.

### Certificazione

Il sistema di certificazione è definito nell'articolo 34 del Regolamento.

Prima di immettere qualsiasi prodotto sul mercato come "biologico" o "in conversione" o prima del periodo di conversione, gli operatori e le associazioni di operatori che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti verso un paese terzo, o che immettono tali prodotti sul mercato, notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui essa viene svolta e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus+. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.



Se gli operatori hanno subappaltato alcune delle loro attività a terzi, sia gli operatori che i terzi a cui sono state subappaltate tali attività si devono conformare al paragrafo precedente. A meno che l'operatore non abbia dichiarato nella notifica di rimanere responsabile della produzione biologica e di non aver trasferito tale responsabilità al subappaltatore. In tal caso, l'autorità competente verifica che le attività subappaltate siano conformi al presente regolamento, nell'ambito del controllo che effettua sugli operatori o sui gruppi di operatori che hanno subappaltato le loro attività.

I prodotti devono essere classificati secondo le seguenti categorie:

- a) piante e prodotti vegetali non trasformati, compresi i semi e altri materiali di riproduzione delle piante;
- b) bestiame e prodotti animali non trasformati;
- c) le alghe e i prodotti dell'acquacoltura non trasformati;
- d) prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- (e) alimentazione;
- (f) vino;
- g) altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento o che non rientrano nelle categorie precedenti.

I controlli ufficiali per la verifica della conformità al presente regolamento sono effettuati durante l'intero processo in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione sulla base della probabilità di non conformità che è determinata tenendo conto dei seguenti elementi:

- il tipo, la dimensione e la struttura degli operatori e dei gruppi di operatori;
- la durata temporale in cui gli operatori e i gruppi di operatori sono stati coinvolti nella produzione, preparazione e distribuzione biologica;
- i risultati dei controlli effettuati in conformità con il presente Articolo;
- i momenti temporali rilevanti per le attività svolte;
- le categorie di prodotti;
- il tipo, la quantità e il valore dei prodotti e la loro evoluzione nel tempo;
- la possibilità di commistione di prodotti o di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzate;
- l'applicazione di deroghe o eccezioni alle regole da parte degli operatori e dei gruppi di operatori;
- i punti critici di non conformità e la probabilità di non conformità in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione;
- attività di subappalto.

In ogni caso, tutti gli operatori e i gruppi di operatori sono soggetti a una verifica di conformità almeno una volta all'anno. La verifica di conformità comprende un'ispezione fisica in loco, tranne quando sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) i precedenti controlli dell'operatore o del gruppo di operatori interessati non hanno rivelato alcuna non conformità che pregiudichi l'integrità dei prodotti biologici o in conversione per almeno tre anni consecutivi; e

(b) l'operatore o il gruppo di operatori interessato è stato valutato sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo come avente una bassa probabilità di non conformità.



In questo caso, il periodo tra due ispezioni fisiche in loco non deve superare i 24 mesi.

I controlli ufficiali eseguiti per la verifica della conformità al presente regolamento devono:

- essere eseguiti conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del [Regolamento \(EU\) 2017/625](#), garantendo nel contempo che una percentuale minima di tutti i controlli ufficiali degli operatori sia effettuata senza preavviso;
- garantire che una percentuale minima di controlli aggiuntivi venga effettuata
- deve essere effettuata prelevando un numero minimo di campioni che sono stati prelevati a norma dell'articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;
- garantire che un numero minimo di operatori membri di un gruppo di operatori sia controllato in relazione alla verifica della conformità.

La consegna o il rinnovo del certificato si basa sui risultati della verifica di conformità.

La registrazione scritta da redigere su ogni controllo ufficiale eseguito per verificare il rispetto del presente regolamento deve essere controfirmata dall'operatore o dai gruppi di operatori a conferma del ricevimento di tale registrazione scritta.

### **Certificato**

Le autorità competenti forniscono un certificato a qualsiasi operatore che abbia notificato la propria attività ai sensi dell'Articolo 34 e che si conformi al presente regolamento. Il certificato deve:

- essere emessi in forma elettronica, ove possibile;
- consentire almeno l'identificazione dell'operatore, compresa la lista dei membri (se tale), la categoria dei prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità;
- certificare che l'attività notificata è conforme al presente regolamento; e
- essere emessi secondo il modello di cui all'allegato VI.

L'operatore non può immettere sul mercato prodotti come prodotti biologici o in conversione se non sono già in possesso di un certificato.

I membri di un gruppo di operatori non possono ottenere un certificato individuale per nessuna delle attività coperte dalla certificazione del gruppo di operatori a cui appartengono.

Gli operatori devono verificare i certificati degli operatori che sono loro fornitori.

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso di un certificato a condizione che tali operatori non producano, preparino, immagazzinino, se non in connessione con il punto di vendita, o importino tali prodotti da un paese terzo, o subappaltino tali attività a terzi, e a condizione che:

- tali vendite non superano i 5 000 kg all'anno;
- tali vendite non rappresentano un fatturato annuo per i prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EURO; oppure
- il costo potenziale di certificazione dell'operatore supera il 2% del fatturato totale dei prodotti biologici non imballati venduti da quell'operatore

### **ALLEGATO VI del Regolamento**

#### **MODELLO DI CERTIFICATO**

Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.



1. Document number:	
2. (tick one box as appropriate) <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Group of operators – see annex	3. Name and address of operator or group of operators:
4. Activit(y)(ies) of the operator or group of operators (choose as appropriate): <input type="checkbox"/> Agricultural production <input type="checkbox"/> Preparation <input type="checkbox"/> Distribution <input type="checkbox"/> Storing <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Placing on the market	5. Name, address and code number of control authority or control body of the operator or group of operators:
6. Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 and production methods (choose as appropriate):	
— unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....
— livestock and unprocessed livestock products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....
— algae and unprocessed aquaculture products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....



<p>— processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	<p>Certificate validity period from ..... to .....</p>
<p>— feed</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	<p>Certificate validity period from ..... to .....</p>
<p>— wine</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	<p>Certificate validity period from ..... to .....</p>
<p>— other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by previous categories (please specify):</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	<p>Certificate validity period from ..... to .....</p>
<p>This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) meets the requirements of that Regulation.</p>	
<p>Date, place:</p>	
<p>Signature on behalf of the issuing control authority or control body:</p>	



### 3. REGOLAMENTO (UE) 2020/464

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (UE) 2020/464 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2020 che stabilisce alcune modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi ai fini della conversione, la produzione di prodotti biologici e le informazioni che gli Stati membri devono fornire

#### Conversione: Documenti da fornire ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

Secondo l'**articolo 10 del Regolamento (UE) 2018/848** - Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come parte del periodo di conversione, tranne quando:

(a) gli appezzamenti dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per la produzione biologica; oppure  
(b) l'operatore può dimostrare che gli appezzamenti erano aree naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica.

**Per la lettera a)** - l'operatore deve presentare alle autorità competenti i documenti ufficiali delle autorità competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti di terreno per i quali è richiesto il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato ai sensi del [Regolamento \(EU\) No 1305/2013](#) e che su tali appezzamenti non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

**Per la lettera b)** - l'operatore deve presentare alle autorità competenti i seguenti documenti che provano che gli appezzamenti di terreno erano aree naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze che non sono autorizzati per l'uso nella produzione biologica in conformità al Regolamento (UE) 2018/848:

- mappe che identificano chiaramente ogni parcella coperta dalla richiesta di riconoscimento retroattivo e informazioni sulla superficie totale di tali parcelle
- un'analisi di rischio dettagliata effettuata dall'autorità di controllo valuta se un qualsiasi appezzamento di terreno coperto dalla richiesta è stato trattato con prodotti o sostanze che non sono autorizzati per l'uso nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni,
- i risultati delle analisi di laboratorio effettuate da laboratori accreditati su campioni di suolo e/o di piante prelevati dall'autorità o dall'organismo di controllo da ogni appezzamento di terreno identificato come a rischio di contaminazione per essere stato trattato con prodotti e sostanze che non sono autorizzati per l'uso nella produzione biologica in seguito all'analisi di rischio dettagliata di cui sopra;
- rapporto di ispezione dell'autorità o dell'organismo di controllo a seguito di un'ispezione fisica dell'operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sulle parcelle oggetto della richiesta;
- qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall'autorità di controllo;



- dichiarazione scritta finale dell'autorità o dell'organismo di controllo che indichi se un riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come facente parte del periodo di conversione è giustificato e che indichi il periodo iniziale considerato come organico per ogni parcella interessata, nonché la superficie totale delle parcelle che beneficiano di un riconoscimento retroattivo di un periodo.

#### 4. REGOLAMENTO (UE) No 203/2012

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico

REGOLAMENTO (UE) n. 203/2012 disciplina le norme specifiche per la produzione biologica dei prodotti del settore vitivinicolo, compreso l'elenco autorizzato dei prodotti e delle sostanze di cui all'allegato VIIIa del regolamento che possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche.

I prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIIIa del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, derivati da materie prime biologiche, devono essere utilizzati se disponibili.

La versione completa del regolamento può essere trovata al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0203>

**Products and substances authorised for use or addition in organic products of the wine sector referred to in Article 29c**

Type of treatment in accordance with Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009	Name of products or substances	Specific conditions, restrictions within the limits and conditions set out in Regulation (EC) No 1234/2007 and Regulation (EC) No 606/2009
Point 1: Use for aeration or oxygenation	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Air</li> <li>— Gaseous oxygen</li> </ul>	
Point 3: Centrifuging and filtration	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Perlite</li> <li>— Cellulose</li> <li>— Diatomaceous earth</li> </ul>	Use only as an inert filtering agent
Point 4: Use in order to create an inert atmosphere and to handle the product shielded from the air	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Nitrogen</li> <li>— Carbon dioxide</li> <li>— Argon</li> </ul>	
Points 5, 15 and 21: Use	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Yeasts (*)</li> </ul>	
Point 6: Use	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Di-ammonium phosphate</li> <li>— Thiamine hydrochloride</li> </ul>	
Point 7: Use	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sulphur dioxide</li> <li>— Potassium bisulphite or potassium metabisulphite</li> </ul>	<p>(a) The maximum sulphur dioxide content shall not exceed 100 milligrams per litre for red wines as referred to in point 1(a) of Part A of Annex I B to Regulation (EC) No 606/2009 and with a residual sugar level lower than 2 grams per litre;</p> <p>(b) The maximum sulphur dioxide content shall not exceed 150 milligrams per litre for white and rosé wines as referred to in point 1(b) of Part A of Annex I B to Regulation (EC) No 606/2009 and with a residual sugar level lower than 2 grams per litre;</p> <p>(c) For all other wines, the maximum sulphur dioxide content applied in accordance with Annex I B to Regulation (EC) No 606/2009 on 1 August 2010, shall be reduced by 30 milligrams per litre.</p>
Point 9: Use	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Charcoal for oenological use</li> </ul>	
Point 10: Clarification	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Edible gelatine (*)</li> <li>— Plant proteins from wheat or peas (*)</li> <li>— Isinglass (*)</li> <li>— Egg white albumin (*)</li> <li>— Tannins (*)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Casein</li> <li>— Potassium caseinate</li> <li>— Silicon dioxide</li> <li>— Bentonite</li> <li>— Pectolytic enzymes</li> </ul>	

Type of treatment in accordance with Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009	Name of products or substances	Specific conditions, restrictions within the limits and conditions set out in Regulation (EC) No 1234/2007 and Regulation (EC) No 606/2009
Point 12: Use for acidification purposes	— Lactic acid — L(+)-Tartaric acid	
Point 13: Use for deacidification purposes	— L(+)-Tartaric acid — Calcium carbonate — Neutral potassium tartrate — Potassium bicarbonate	
Point 14: Addition	— Aleppo pine resin	
Point 17: Use	— Lactic bacteria	
Point 19: Addition	— L-Ascorbic acid	
Point 22: Use for bubbling	— Nitrogen	
Point 23: Addition	— Carbon dioxide	
Point 24: Addition for wine stabilisation purposes	— Citric acid	
Point 25: Addition	— Tannins (*)	
Point 27: Addition	— Meta-tartaric acid	
Point 28: Use	— Acacia gum (*) (= gum arabic)	
Point 30: Use	— Potassium bitartrate	
Point 31: Use	— Cupric citrate	
Point 31: Use	— Copper sulphate	Authorised until 31 July 2015
Point 38: Use	— Oak chips	
Point 39: Use	— Potassium alginate	
Type of treatment in accordance with Annex III, point A(2)(b) to Regulation (EC) No 606/2009	— Calcium sulphate	Only for "vino generoso" or "vino generoso de licor"

(\*) For the individual yeast strains: if available, derived from organic raw material.  
 (†) Derived from organic raw material if available.

## 5. Descrizione del processo di conversione e Certificazione

### **Come passare dall'agricoltura convenzionale a quella biologica?**

Il processo di transizione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica richiede diversi anni. Coinvolge tre parti - un produttore, un organismo di controllo/controllo e un organismo di certificazione. Nelle prossime righe potrete conoscere i passi che sono inclusi nel processo di transizione:

#### **Primo passo: Selezione di un organo di controllo e fissazione delle scadenze**

Il rispettivo agricoltore sceglie un organo di controllo. Poi c'è un contatto e uno scambio di informazioni tra cui la negoziazione del prezzo, l'ubicazione e ciò che il rispettivo agricoltore vuole fare, ecc.

Dopo aver raggiunto un accordo, entrambe le parti stipulano un contratto, il pagamento viene effettuato e l'agricoltore entra in un periodo di conversione. Durante il periodo di conversione, i prodotti non possono essere venduti come prodotti biologici. Tuttavia, solo i seguenti prodotti durante il periodo di conversione possono essere commercializzati come prodotti in conversione:

- (a) materiale vegetale di riproduzione, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;
- (b) prodotti alimentari di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto contenga un solo ingrediente di coltura agricola e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

La durata del periodo di conversione dipende dalle rispettive colture. Secondo il Regolamento (UE) 2018/848 un periodo di conversione è di almeno due anni prima della semina; nel caso di prati o foraggi perenni - almeno due anni prima del loro utilizzo come mangime biologico; nel caso di colture perenni diverse dai foraggi - almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

Durante il periodo di conversione, le ispezioni sono effettuate almeno una volta all'anno. Si possono anche prelevare campioni dal suolo o dal materiale vegetale, previo accordo tra l'agricoltore e il controllore. L'obiettivo è quello di monitorare i flussi di materie prime in entrata e in uscita e i prodotti ottenuti dall'azienda.

#### **Secondo passo: Controllo e certificazione separate**

Il controllo della produzione è effettuato da persone/organizzazioni registrate presso il Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. Possono essere organizzazioni locali e internazionali. Tuttavia, per poter svolgere il loro ruolo, devono essere autorizzati dal Ministero, iscritti nel registro e avere un contratto con un laboratorio.

Le persone che esercitano il controllo non si impegnano nella certificazione in modo che non ci sia influenza.

In questa fase, viene completato *un rapporto di ispezione*. È preparato da un ispettore in loco che controlla le condizioni effettive della fattoria e i registri tenuti. Questo viene fatto per tracciare i flussi di materie prime in entrata e in uscita e i prodotti ottenuti dall'azienda.



I campi biologici devono essere separati da quelli convenzionali con zone cuscinetto. Durante la produzione e l'immagazzinamento si mette una marcatura appropriata per dividere i prodotti biologici da quelli convenzionali.

Il flusso del prodotto è calcolato e descritto - dal raccolto ai prodotti venduti. Al rilevamento di discrepanze, l'ispettore deve prescrivere azioni correttive e scadenze per la loro eliminazione.

### **Terzo passo: Rilascio di un certificato.**

Dopo aver controllato la documentazione e le condizioni effettive dell'azienda, compresi i locali, i magazzini e i campi, viene compilato un rapporto di ispezione che viene firmato da entrambe le parti. Allo stesso tempo, il responsabile della certificazione prepara una proposta motivata all'autorità competente per il rilascio.

Il certificato contiene il numero del documento, il nome e l'indirizzo dell'agricoltore, il nome, l'indirizzo e il numero di codice dell'organismo di controllo, il tipo di produzione - vegetale, animale o di trasformazione e lo standard a cui si riferisce il documento ricevuto. Il certificato ha un periodo di validità che è menzionato con precisione.

### **Prezzo della certificazione**

Tutto è biologico nella mia fattoria, ma non è certificato perché è molto costoso", è una frase che si può sentire molto spesso da diversi agricoltori/produttori. Non crederci. I prodotti biologici hanno un prezzo più alto non a causa della somma pagata per la certificazione (che di solito è meno di uno stipendio medio mensile per 1 anno di certificazione), ma a causa delle rese inferiori in questo metodo di coltivazione.

### **Un altro vantaggio della certificazione biologica**

Oltre ai ben noti benefici della produzione di prodotti biologici, sia per le persone che per la natura, il loro controllo e le garanzie di conformità sono molto più elevate. Quando c'è il minimo dubbio sull'origine biologica di una materia prima o di un prodotto, questo viene immediatamente ritirato dal mercato e, a seconda dell'entità della violazione, viene distrutto o commercializzato come convenzionale. Esiste un sistema di comunicazione estremamente affidabile tra i vari organismi della catena a sostegno di una maggiore fiducia del consumatore nei prodotti biologici.



## 6. List of national control bodies

### Francia:

Per commercializzare i prodotti dell'agricoltura biologica, qualsiasi operatore (produttore, preparatore, distributore o importatore) deve essere stato controllato da un organismo di certificazione approvato dall'Istituto Nazionale di Origine e Qualità (INAO) e avere i certificati corrispondenti.

L'elenco degli organismi di certificazione approvati è disponibile al seguente link:<https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/>

### Spain:

[https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/listadoautoridadesyorganismosdecontrolecosept2020\\_tcm30-379438.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/listadoautoridadesyorganismosdecontrolecosept2020_tcm30-379438.pdf)

### Italy:

Gli organismi di controllo nazionali per il processo di certificazione per l'Italia possono essere trovati qui:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/113>

### Cyprus:

Per operare un organismo di controllo e certificazione per la produzione biologica nella Repubblica di Cipro, è necessario ottenere l'autorizzazione per un organismo privato di controllo e certificazione dal Dipartimento dell'Agricoltura del Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e dell'Ambiente.

L'elenco degli organismi di controllo e certificazione disponibili a Cipro può essere trovato qui:

<http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/61924303978C6EEBC225828D00226B5E?OpenDocument>

### Croatia:

L'elenco degli organismi di certificazione approvati è disponibile al seguente link:

<https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda-175/ekoloska/popis-ovlastenih-kontrolnih-tijela/3671>

### Bulgaria:

Registro informativo delle organizzazioni autorizzate dal Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione ad effettuare il controllo di conformità per l'agricoltura biologica e la produzione biologica:

<http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers>